

OMISSIS

2) Approvazione del Regolamento previsto dall'art. 1, comma 3, dello statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Massimo Ranieri, il quale fa presente che l'art. 1, comma 3, dello statuto sociale prevede quanto segue:

"1. E' costituita la società denominata "ECO.LAN. S.p.A.", a totale capitale pubblico locale, interamente versato.

2. ECOLAN S.p.A. ha natura di società in house providing ed è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti locali soci.

3. Per i fini di cui al precedente comma, gli Enti Locali soci adottano un Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società. Il regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di tutti gli Enti Locali soci."

Il Dott. Massimo Ranieri invita quindi i soci a deliberare in merito, facendo rinvio allo schema di regolamento già inviato ai Comuni soci da Ecolan SpA a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il Presidente dell'Assemblea mette a votazione l'approvazione delle seguenti

DELIBERAZIONI:

- 1) si approva il seguente schema di Regolamento previsto dall'art. 1, comma 3, dello statuto sociale:

<< REGOLAMENTO

per disciplinare i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società ECOLAN spa ex art. 1, c.3, dello statuto

Art. 1. Competenze del Consiglio Comunale.

1. Spetta al Consiglio Comunale:

a) concorrere a determinare, in misura proporzionale al possesso azionario, gli indirizzi da osservare da parte della Società ECOLAN spa (di seguito Società);

b) concorrere a determinare, nei limiti di competenza, gli indirizzi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi svolti dalla Società;



c) affidare nuovi servizi o attività alla Società e revocare l'affidamento di servizi o attività già affidati alla Società stessa;

c) dismettere le partecipazioni, di qualsiasi importo, detenute dall'Ente Locale nella Società e acquisirne di nuove anche attraverso l'eventuale esercizio dei diritti di opzione e di prelazione.

d) deliberare sulla richiesta di convocazione dell'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. e dell'art. 15, c.3, dello statuto sociale.

Art. 2. Diritti dell'azionista

1. I diritti dell'azionista nelle assemblee della Società sono esercitati dal Sindaco senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 4.

2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza dell'Ente Locale nelle assemblee della Società ad un componente della Giunta o a un Consigliere comunale.

3. La delega può essere conferita a tempo indeterminato, salvo revoca, fermo restando l'obbligo del conferimento per iscritto ai sensi dell'art. 19, c.1, dello statuto sociale e dell'art. 2372 del cod. civ..

4. Alla persona delegata dal Sindaco a rappresentare l'Ente Locale nelle assemblee della Società si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il Sindaco.

Art. 3. Autorizzazioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale autorizza il Sindaco ad esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 2441 cod. civ. e all'art.6 dello statuto, il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ. e agli artt.4 e 43 dello statuto, ed il diritto di prelazione di cui all'art. 7 dello statuto sociale, nonché a stipulare patti parasociali con gli altri soci e il contratto di servizio con la Società.

Art. 4. Esercizio del diritto di voto

1. Il Sindaco esprime il voto dell'Ente Locale nelle assemblee della Società attenendosi agli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale nelle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio;

b) l'approvazione del piano programma, del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo annuale;

c) la distribuzione degli utili;

d) gli aumenti del capitale sociale;

e) la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

f) l'acquisto e vendita da parte della Società di azioni proprie;

g) la nomina e la revoca degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale



- h) le autorizzazioni agli amministratori ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale;*
 - i) il cambiamento dell'oggetto sociale;*
 - l) la trasformazione, lo scioglimento anticipato e la proroga della Società;*
 - m) l'azione di responsabilità contro gli amministratori;*
 - n) ogni altra modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, con esclusione di quelle che, ai sensi dell'art. 2365, c. 2, cod. civ., sono dallo statuto delegate agli amministratori della Società.*
- 2. Il Sindaco ha, comunque, la facoltà di richiedere che il Consiglio Comunale formuli gli indirizzi sul voto del Ente Locale che dovrà esprimere nelle assemblee della Società anche con riguardo ad oggetti diversi da quelli di cui al comma primo.*

Art. 5. Convocazione del Consiglio Comunale.

- 1. Il Consiglio Comunale, allorché perviene all'Ente Locale l'avviso di convocazione dell'Assemblea avente ad oggetto le deliberazioni di cui al precedente art.4 è convocato senza indugio dal Presidente del Consiglio Comunale stesso.*
- 2. Lo schema dell'atto da sottoporre ad approvazione Assembleare con gli eventuali documenti ad esso allegati devono essere posti a disposizione dei consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio Comunale.*
- 3. Nel caso in cui sussistano impellenti e inderogabili necessità della Società, che rendono impossibile, per i fini di cui all'art. 4, convocare tempestivamente il Consiglio Comunale, il Sindaco può partecipare alle assemblee della Società senza preventivamente acquisire gli indirizzi del Consiglio Comunale stesso, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, c. 1.*

Art. 6. Comunicazioni del Sindaco e diritti dei consiglieri.

- 1. Il Sindaco riferisce, nella prima adunanza utile, al Consiglio Comunale sulle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Società.*
- 2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dalla Società copia delle deliberazioni di cui al c.1, nonché tutte le notizie e le informazioni in possesso della Società stessa, che riguardino lo svolgimento dei servizi ad essa affidati nell'ambito del territorio comunale e che siano utili all'espletamento del loro mandato.*
- 3. Non sono, in ogni caso, ammissibili le richieste dei consiglieri comunali di accesso ai documenti della Società che siano preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Società stessa.*

Art. 7. Obbligo della Società.



1. La Società è obbligata a segnalare immediatamente all'Ente Locale ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate o che intende adottare per porvi rimedio.
2. E' in facoltà dell'Ente Locale indire riunioni, anche urgenti, con la Società, che è tenuta a parteciparvi con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, in merito ai problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti i servizi gestiti dalla Società stessa nell'ambito del territorio comunale.

Art. 8. Diritto di veto

1. E' in facoltà dell'Ente Locale esercitare il diritto di veto sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società, che abbiano esclusiva attinenza al territorio dell'Ente Locale stesso e che, in ogni caso, non coinvolgano gli interessi degli altri Enti Locali soci singolarmente considerati o quelli collettivi perseguiti dalla Società.
2. L'Ente Locale che intende esercitare il diritto di veto di cui al precedente comma deve, prioritariamente e motivatamente, invitare il Consiglio di Amministrazione a provvedere al riesame dell'atto deliberativo assunto o a modificarlo.
3. Il diritto di veto può essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni (30) decorrente dal giorno in cui l'atto deliberativo perviene all'Ente Locale e deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione nel medesimo termine mediante posta elettronica certificata o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
4. Ove il Consiglio di Amministrazione non intenda uniformarsi ai rilevi dell'Ente Locale l'atto deliberativo è sottoposto alle definitive determinazioni del Comitato Assembleare per il Controllo Analogo.

Art.9. Comunicazioni della Società.

1. La Società presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Consiglio Comunale un rapporto sul proprio assetto organizzativo, anche con riferimento alle Società controllate, collegate o alle quali comunque partecipi, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, dei risultati raggiunti, del grado di soddisfazione dell'utenza dell'Ente Locale rilevato tramite modalità predefinite.
2. Il rapporto di cui al precedente comma e l'informativa prevista dall'art. 31, c.5, dello statuto sociale sono comunicati, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, all'Ente Locale con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.



3. Il rapporto e l'informativa di cui al precedente comma sono posti, a cura del Presidente del Consiglio Comunale, a disposizione dei capigruppo consiliari per la loro visione ed eventuale estrazione gratuita di copia.>>;

- 2) si invitano i Consigli Comunali dei Comuni soci ad approvare, senza modifiche, il regolamento di cui al punto precedente, per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società ECO.LAN. S.p.A..

Si procede per alzata di mano. Viene fatta la verifica della presenza di eventuali voti contrari o astenuti, che non risultano esservi. Le deliberazioni proposte vengono approvate all'unanimità.

OMISSIS